

*Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

**TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

**EX ART. 669 BIS E SEGUENTI CPC E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

**ALLA NOTIFICA EX ART.151 CPC**

**PER**

**Prof. Stefania Degli Esposti**, nata a Salerno il 21.10.1972 e residente in Cava de' Tirreni (SA) alla via Caliri n. 102-104, CF: DGLSFN72R61H703V, rappresentata e difesa dall'avv. Adele Ambrosio, CF: MBRDLA77R60F839R, in forza di procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Chiavari (Genova) presso lo studio legale dell' avv. Gabriele Trossarello sito in alla Via Ninio Bixio 34, 16043, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all' indirizzo PEC [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it) e/o al numero di fax 0983513776.

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2;

& & & & & &

**1.**La ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso ex A019 – discipline giuridiche ed economiche – vincitrice del concorso abilitante indetto con D.D. dell'1.04.1999 per l'accesso ai ruoli provinciali del Personale docente della scuola secondaria di secondo grado della regione Campania, ed inserita nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) della provincia di Roma per il triennio 2014 – 2017. Nell'agosto del 2015, la prof. Degli Esposti ha



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

inoltrato domanda per partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) della legge 107/2015 sulla cd. "Buona Scuola", ricevendo, in data 10.11.2015, proposta di assunzione da parte dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria ed ottenendo ( in fase C) la nomina in ruolo nella provincia di Genova.

2. A seguito dell'accettazione della suddetta proposta la ricorrente è stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016 dal MIUR, con contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica dall'1.09.2015 ed economica 1.12.2015 stipulato con l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Caboto" di Chiavari (GE). (*all. 1*)

3. In data 8.04.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota prot. 9520 avente ad oggetto: *"Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016"*.

La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI allegati, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità.

4. A seguito delle operazioni di mobilità, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail (*all. 4*), il MIUR comunicava alla ricorrente, per l'anno scolastico 2016/2017, di aver proceduto all'assegnazione, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria (ambito 004) ricadente sempre in provincia di Genova.

5. Con comunicazione mail del 31.08.2016 (*all. 5*) il MIUR comunicava poi alla ricorrente la sede scolastica, ossia l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Caboto" di Chiavari dove attualmente la ricorrente presta servizio.

La procedura di assegnazione definitiva, disposta dal MIUR in modo illegittimo ed a più di 800 Km di distanza dalla sede prescelta dalla ricorrente, che aveva chiesto prima di essere assegnata in uno degli ambiti territoriali della Campania(*cf. all. 6*), è stata posta in essere in aperta violazione di legge ed in



# *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

**Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34**

dispregio dei criteri di merito e di viciniorietà ed è fortemente lesiva dei diritti soggettivi della ricorrente per i seguenti

## **MOTIVI**

### **1. Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.04.2016.**

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'anno scolastico 2016/2017 dell'8.04.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M. (Graduatorie di merito) del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle G.A.E. che non trova riscontro nella legge 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108 della suddetta legge statuisce solo che “...*i docenti di cui al comma 96, lett. B), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...*” **garantendo sempre parità di trattamento per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016** (senza distinzione tra GM 2012 e GAE) anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame.

**In base alla legge 107/2015 non vi è, dunque, alcuna differenza, in ordine alla assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lett. a) provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lett. b) provenienti dalle GAE.**

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto una illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo fasi distinte e progressive, in tal modo **privilegiando i primi ai danni dei secondi.**



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l' O.M. di pari data, dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015 – che “....*gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della **Provincia** di attuale nomina, mentre gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE... indicheranno 100 ambiti di **tutto il territorio nazionale**”.*

Così facendo, solo ai primi, provenienti dalle GM del concorso indetto nel 2012 e, cioè, da un concorso successivo a quello sostenuto dalla ricorrente nel 1999, è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione ( spesso coincidente con quella di residenza), mentre i secondi provenienti da GAE, come la ricorrente, pur essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche da molti anni prima, sono stato **inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale**, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità**.

Una disparità di trattamento evidente, ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, pur collocata nelle GAE da ben 16 anni, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D. Lgs. N. 297/1994, si è vista penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 aventi punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età ed inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Non solo. Va altresì considerato che gli idonei al concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

Si ritiene sarebbe stato forse più logico ed equo riconoscere una precedenza a chi aveva sostenuto il concorso prima, e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.

Quindi, come evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una tale situazione di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso. La previsione di accantonamento di posti a favore dei docenti



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

assunti tramite GM equivale ad una creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione nè nelle leggi vigenti, e neppure è supportata da valida ragione logico - giuridica.

In tal modo il MIUR ha tradito il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Lo scorrimento della graduatoria non è, invero, una regola sottoponibile a deroghe dettate da qualsivoglia esigenza amministrativa e lesive dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.-.

Non può porsi dubbio sul fatto che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, come tale basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, TAR Napoli, Sez. VI, 21.03.07 n. 2620*).

In conclusione, la condotta della P.A. è stata del tutto illegittima in quanto **ha ignorato l'obbligo di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede di servizio**. Tanto è vero che la ricorrente con punti 18 è stata trasferita in provincia di Genova, mentre il personale che in seguito si indicherà, anche con soli 12 punti, poichè movimentato in fase B3, è rimasto nella regione Campania, pur trattandosi di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015.

Giova evidenziare, inoltre, che non tutti i docenti assunti dalle GM è risultato vincitore del concorso 2012, bensì si tratta di personale semplicemente dichiarato idoneo alla procedura concorsuale. Ed infatti, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 **non aveva valore abilitante** ma era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.



# *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

Pertanto, detta categoria di docenti, che non vantava alcun titolo all'assunzione né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso) è rientrata nel piano straordinario di assunzioni e, senza ragione alcuna, è stata privilegiata in sede di mobilità grazie alla riserva prevista in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. Invero, detti docenti, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni, sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza. Successivamente, l'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, essendo stati loro riservati un numero corrispondente di posti.

## **2 - Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015**

L'art. 6 del CCNI, rubricato "*Fasi dei trasferimenti e passaggi*", prevede quanto segue:

*"1- Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

### **FASE A**

- 1. Gli assunti entro il 2014/2015 – compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio, potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*
- 2. Gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli*



# *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

**Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34**

*ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, coma da punto 1 della fase D.*

## **FASE B**

- 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*
- 2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 fa fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

## **FASE C**

- 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

## **FASE D**

- 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero e A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti,. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*



## **Avv. Adele Ambrosio**

**Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)**

**PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)**

**Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34**

2. *Le operazioni di cui alle fase del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.*
3. *Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26 e dell'art. 29 e 30”.*

L'art. 6 del CCNI del 2016 sopra riportato, quindi, dispone che i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 partecipano *“nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola, secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”*,

**Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1, comma 108, della L. 107/2015** laddove si legge che *per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3 del T.U. di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c); in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via*





## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

*provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C. Nulla è previsto dalla legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola.*

*La differenza non è di poco conto. Invero, detta previsione, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento **che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016:** la citata norma contrattuale, ha indotto tutti i docenti neoimmessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, essendo stata prevista la possibilità per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola e non invece solo su ambito. **Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento su ambito,** dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito medesimo e dovendo sottostare, ai fini dell'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge n. 107/2015.*

*Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015 né nel D. Lgs. 165/2001 ( T.U. sul pubblico impiego).*

^^^^^^

*Fatto sta che per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e del CCNI, la ricorrente che aveva indicato *in primis* gli ambiti territoriali della Campania per l'attribuzione della sede definitiva, con **punti 18** ( + 6 per il ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare), è stata pregiudicata nella scelta di uno di tali ambiti, a vantaggio dei docenti proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ( **fase B3** nel bollettino dei trasferimenti *allegato 7*), pur avendo costoro un punteggio inferiore.*

*Come preferenza n. 5, la ricorrente ha indicato l'ambito **Campania 0021** in cui aveva punti 18, quindi punteggio maggiore alle docenti risultanti assegnatarie dell'ambito, sig.ra Boccia Angela con punti 15 e sig.ra Rastelli Maria Cristina con punti 13.*



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

Nella preferenza n. 7 **Campania 0028**, ancora risultano assegnati docenti con punti inferiori alla ricorrente: D'Agosto Maria Rosaria, con punti 12; Morea Elvira con punti 12; Buonerba Carmela con punti 16; Durante Giovanna con punti 16; Capparelli Angela con punti 17:

Nella preferenza n. 10 **Campania 0013** risulta assegnato il docente Bottalico Giuseppe con punti 12.

Nella preferenza n. 11 **Campania 0014** risulta assegnata la docente Regine Laura con punti 12, Graziano Daniele con punti 17 e Ruggiero Serafina con punti 17, Casolaro Cinzia, nata il 21.03.74 con punti 18 (quindi con età minore rispetto alla ricorrente).

Nella preferenza n. 14 **Campania 0020** risulta assegnata la docente Solombrino Maria Rosaria con punti 17.

Nella preferenza n. 16 **Campania 0016** risultano assegnati docenti con punti inferiori alla ricorrente: Civero Antimo con punti 15; Di Martino Luca con punti 15 e Ughi Francesco con punti 15.

Nella preferenza n. 18 **Campania 0015** risulta assegnata la docente De Simone Francesca con punti 15.

Nella preferenza n. 19 **Campania 002** risulta assegnata la docente Silvestro Maria Rosaria con punti 15 e il docente Spagnoletti Raffaele con punti 12.

Nella preferenza n. 23 **Campania 008** risultano assegnate RengaTonia con punti 13, Russo Nicola con punti 13 ed Esposito Teresa con punti 15.

Nella preferenza numero 24 **Campania 009** risulta assegnato il docente Bottalico Nicola, con punti 12.

Nella preferenza numero 28 **Campania 005** risultano assegnati Franco Angela, con punti 15, Gaudino Gemma Gerardina con punti 16, Stingone Rosario , con punti 16.

E così via nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altra illegittimità denunciata, quella riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che la ricorrente non ha, di fatto, potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

**E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni** sugli ambiti territoriali della Campania, ambiti riservati, prioritariamente ed inspiegabilmente, ai docenti provenienti dal concorso 2012, **titolari anche di un punteggio inferiore** (o uguale ma aventi età minore rispetto alla ricorrente), il tutto in pregiudizio del merito.

**3.Ulteriore profilo di illegittimità nella procedura di assegnazione della sede per la ricorrente va individuata nella violazione del comma 108 della legge 107/2015 nonché nel mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D, che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli.**

La ricorrente, assunta in fase C e proveniente da GAE, rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 – nella fase C della mobilità, da svolgersi sui posti residuati, all'esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B.

La fase **D della mobilità**, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C.**

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D – che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così però non è stato, poiché la prof.ssa Stefania Degli esposti si è vista superare, nell'ambito territoriale **Campania 0013** – da lei indicato come preferenza n. 10 – dal prof. FONTANA ORESTE FABIO, con punti 19 che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito.



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

**Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34**

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016 che, impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

**Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio. Dello stesso tenore è l'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 3.01.2017 che si deposita.**

L'aspetto più incredibile della vicenda, che aggrava l'illegittimità del comportamento del MIUR è che la ricorrente, a fronte di tale macroscopico errore commesso dal MIUR, presentava, a mezzo raccomandata pec, in data 26.08.2016, istanza di conciliazione all'USR per la Liguria con la quale evidenziava una serie di irregolarità commessi dal MIUR tra cui l'errata assegnazione dell'ambito Campania 13 al docente Fontana Oreste Fabio, partecipante alla fase D, che aveva scavalcato la ricorrente, in aperta violazione della normativa e dello stesso CCNI 2016 inerenti i passaggi e i trasferimenti dei docenti.

La suddetta istanza di conciliazione non veniva assolutamente presa in considerazione dagli uffici del MIUR interessati, che omettevano qualsiasi risposta alla ricorrente.

#### **4. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità**

Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Non è dato sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, *rectius* se ha funzionato come avrebbe dovuto.

Quanto accaduto, in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D, è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori. Al riguardo, si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

### **GIURISDIZIONE**

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che “...sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Tanto, oltre a quanto previsto dall'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001 in base al quale “Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2....” Ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.

Per cui, a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M., resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di violazione di norme e di disparità di trattamento emersi nella procedura di mobilità qui impugnata.

Profili in base ai quali la ricorrente è stata preceduta o da docenti idonei ad un concorso svolto 13 anni dopo quello dalla stessa superato o da docenti partecipanti a fasi successive della mobilità.

### **DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, con pronuncia *inaudita altera parte*, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

**Quanto al fumus.** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi innanzi esposti che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità introdotta dal CCNL e dall'O.M. dell'8.04.2016 e perciò di illegittimità per contrasto con la L. 107/2015, sia col D. Lgs 165/2001 e con la L. n. 241/90 – che ha reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio venissero penalizzati in maniera pesantissima.

Da tutto quanto esposto è evidente come nell'ambito delle operazioni di mobilità si è creata una disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore. Oltre naturalmente l'assegnazione di ambiti richiesti dai docenti della precedente fase C di mobilità, ai docenti che partecipavano alla successiva fase D.

**Quanto al periculum in mora.** La ricorrente ha necessità di una tutelare cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente conseguenti all'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, ambito 004. L'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe alla ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che vive da quando è costretta a vivere e lavorare lontano da ogni legame ed abitudine.

La docente è sposata con il sig. Spatuzzi Vincenzo nato il 5.09.1969 che lavora presso una società privata ( IMAG S.p.A., con sede in Cava de' Tirreni) con contratto a tempo indeterminato e che, quindi, non può trasferirsi in altra città, né tantomeno in altra regione, altrimenti perderebbe il lavoro.

Inoltre, la ricorrente ha due figlie in età scolare di anni 14 e 11, ormai inserite nella loro città di residenza, quale è Cava de' Tirreni, rimaste a vivere con il padre



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

per problemi logistici, e non può contare nemmeno sull'aiuto dei nonni materni, entrambi deceduti circa due anni fa.

Nella specie si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall'inizio dell'anno scolastico corrente e che sta diventando intollerabile per i motivi che di seguito si specificheranno.

La figlia minore, Simona, è affetta da “*epilessia generalizzata idiopatica*”, una patologia manifestatasi nel 2010, in tenera età, a quattro anni e mezzo circa.

La bambina, a causa di detta patologia, è costretta ad assumere quotidianamente terapia farmacologica che varia a seconda dei suoi progressi e/o peggioramenti. Per tali motivi la bambina è stata riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 L. n. 104/1992, giudizio che annualmente viene revisionato e rinnovato.

La piccola Simona, probabilmente anche a causa della pesante terapia farmacologica che deve necessariamente seguire (*all. 16*), ha manifestato sin dalla scuola primaria *deficit di apprendimento* e dispone di sostegno scolastico ai sensi del d.p.c.m. 185/2006.

All'ultima visita medica presso la Commissione medica istituita presso il Centro Medico Legale INPS di Nocera Inferiore (SA) avvenuta in data 7.09.2016, il giudizio conclusivo è stato confermato ed è stato stabilito che lo stesso sia soggetto a revisione solo nel settembre del 2018 ( *cf. all. 10-11-12-13 e 14*).

Improvvisamente, a causa dell'assunzione della ricorrente, quale docente a tempo indeterminato e della sua conseguente assegnazione presso l'ambito territoriale Liguria 004, la bambina ha dovuto rinunciare al supporto costante materno con un progressivo peggioramento della sua stabilità emotiva.

Sebbene la prof. Degli Esposti non può vantare alcun diritto di precedenza in quanto alla piccola Simona è stato riconosciuto unicamente l'art. 3, comma 1 della L. 104/1992 e non l'art. 3, comma 3 che invece consente di usufruire di precedenza nell'assegnazione della sede, a causa della lamentata disparità di trattamento, la stessa si trova nella impossibilità di seguire come dovrebbe la sua bambina sia nel monitoraggio della patologia di cui purtroppo la bambina ancora soffre, sia nello studio per consentirle con grande fatica di stare al passo dei suoi



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

coetanei, sia per lo stimolo all'autostima e per la stabilità emotiva della piccola che ha bisogno continuamente di essere alimentata a causa delle difficoltà che incontra e dei limiti che purtroppo si trova a dover affrontare quotidianamente.

Né sarebbe pensabile un trasferimento della piccola Simona a Chiavari dove insegna la madre in quanto la ricorrente non potrebbe occuparsi di lei quando è impegnata nel suo lavoro e non potrebbe contare né sull'appoggio del marito, né degli altri parenti residenti in Cava de' Tirreni (SA), né del neurologo di riferimento della piccola che la tiene costantemente sotto monitoraggio.

Così accade che la ricorrente, pur di essere presente il più possibile in famiglia, è costretta, per effetto della illegittima procedura di mobilità, ad affrontare due volte a settimane un faticoso viaggio di più di otto ore in treno per raggiungere la propria famiglia nel week – end e poi fare ritorno in Chiavari, attuale sede di servizio. Vedendo così esaurire il proprio stipendio nei frequenti viaggi nonché nei costi di vitto e alloggio in Chiavari.

La cosa più grave è, ovviamente, che il procrastinarsi di tale situazione sta irrimediabilmente ripercuotendosi sullo stato psico – fisico della piccola Simona determinando un aggravamento della sua patologia e ancor di più, il sopraggiungere di forti e stati d'ansia manifestatisi anche con la comparsa di eczemi su tutto il corpo nonché con crisi di pianto inconsolabile in procinto di ogni partenza della ricorrente. Tanto è vero che la piccola Simona è stata costretta a ricorrere alle cure del P.S. dell'Ospedale “S. Maria Incoronata dell'Olmo” a causa del suo eccessivo stato ansioso, come da referto che si allega (*cfr all. 17*).

Ancora, il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL SA1 ha certificato che *l'esperienza forzata di separazione dalla figura materna, in ragione anche della sua attuale fase di sviluppo e della sua patologia neurologica, hanno determinato nella piccola disturbi che possono riferirsi ad un graduale ripiegò e regressione comportamentale. Gli atteggiamenti iniziali oppositivi e il nervosismo con alterazione dei ritmi sonno veglia sono interpretabili come una protesta seguita da atteggiamenti di disperazione manifestati da quando ha realizzato la lontananza duratura e costante della madre, con tendenza a crisi di pianto inconsolabile fino a uno stato di distacco emotivo con sconforto ( v. all. 18)*





## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

Dunque, la necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe irrimediabilmente leso a causa delle inevitabili lungaggini processuali, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc.

La Costituzione Italiana prescrive inderogabilmente che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare. Ancora, l'art. 37, comma 1 stabilisce testualmente che le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata “ non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio, questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 322/88 e 61/91).

Ancora il Tribunale di Treviso, con una recente pronuncia del 27.01.2017, ha sostenuto che **“l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico”**.

Del resto, dopo oltre 15 anni dal superamento del concorso abilitante, sostenuto nell'anno 1999 nella propria regione per ruoli provinciali, la ricorrente non poteva immaginare di essere catapultata a migliaia di chilometri di distanza dalla propria residenza.

Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n. 881/2016 RG del 16.11.2016, il periculum in mora, tra l'altro, è *in re ipsa*, poiché il *trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa e dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta,*



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

*secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio – tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore”.*

*Ancora, è stato statuito che **quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 km dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente ( Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017).***

**Allo stato, ancora, la tutela cautelare appare quanto mai essenziale** considerato che l'accordo sulla mobilità del personale scolastico, che dovrebbe essere siglato in questi giorni dai sindacati con il MIUR, sembra non prendere in considerazione in alcun modo le illegittimità subite dagli assunti in ruolo nelle fasi B e C da GAE, come la ricorrente e non prevede alcuna ipotesi di sanatoria. Infatti, non essendo stato previsto un rifacimento delle operazioni di mobilità, come da più parti richiesto, il nuovo accordo lascia invariata la situazione che si è delineata lo scorso anno, sebbene illegittima. In tal modo, pur prevedendo una deroga al vincolo della triennalità degli incarichi, si è riservato solo il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, percentuale assolutamente troppo esigua per consentire ai docenti spediti a molti chilometri di distanza dalle proprie abitazioni a causa di un algoritmo “impazzito” che ha commesso innumerevoli errori, di poter rientrare o anche solo di avvicinarsi. Tra l'altro, corre l'obbligo di evidenziare a noi stessi che, essendo stato realizzato l'anno scorso un piano di mobilità a livello nazionale sul 100% dei posti disponibili, compreso quelli assegnati ai neo assunti in ruolo nella fase B e C da GAE, i posti che rimarranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità saranno irrisori se non del tutto inesistenti.

Una conferma e/o permanenza dell'attuale sede di assegnazione, distante migliaia di chilometri dalla residenza della ricorrente, madre di due ragazzine in età preadolescenziale, di cui una portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma1 della L. n. 104/1992 e che necessita di cure e supporto morale e psicologico, continuerebbe a “.. pregiudicare i diritti doveri dei genitori di mantenere, istruire



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

*ed educare i figli, le esigenze del proprio nucleo familiare, meritevole di provvidenza anche di tipo economico per l'adempimento dei propri compiti ( art. 31 della Costituzione), la maternità e l'infanzia (art. 31, co. 2 della Cost.) rendendosi conseguentemente apprezzabile il paventato giudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza dei genitori in ogni momento della vita quotidiana (Tribunale della Spezia, in funzione Collegiale, ordinanza n. 376/2017 del 3.02.2017).*

Nel merito si agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto della ricorrente, con la relativa condanna del MIUR, all'assegnazione della sede prescelta o, in subordine, delle sedi successive indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità nonché per il relativo risarcimento dei danni.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C**

Si ritiene non esservi necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, atteso che la presente domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, e ciò può avvenire anche in sovrannumero, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

Qualora però dovesse dal Giudicante ritenersi necessario, la ricorrente **chiede** sin d'ora, tenuto conto del numero dei potenziali contro interessati, **che il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.** (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) **mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto sul sito del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Campania.**



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

Tanto premesso e considerato, la prof.ssa Stefania Degli Esposti, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

A codesto Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

### **IN VIA CAUTELARE**

Inaudita altera parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

-preliminarmente, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e disapplicata la relativa norma del CCNI, **dichiarare** il diritto della ricorrente prof.ssa Stefania Degli Esposti con punti 18 all'assegnazione della sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale Campania 0021, il primo in cui – secondo l'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità – si è verificato il pregiudizio o, in subordine, in uno degli altri ambiti territoriali secondo le preferenze espresse nella propria domanda di mobilità e, per l'effetto, ordinare al MIUR , in via d'urgenza, il trasferimento immediato della ricorrente in Campania presso l'ambito 0021 o, in subordine, in uno degli altri ambiti territoriali secondo le preferenze espresse nella prefata domanda, in ossequio al punteggio ad essa spettante in accoglimento della domanda cautelare spiegata;

- in subordine, in caso di mancato accoglimento del motivo sub 1), assegnare la ricorrente all'ambito territoriale Campania 0013 ( in cui è stata illegittimamente scavalcata da partecipante alla fase D dei trasferimenti)

- Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

- ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e disapplicata la relativa norma del CCNI, **dichiarare** il diritto della ricorrente prof.ssa Stefania Degli Esposti con punti 18 all'assegnazione della sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale Campania 0021, il primo in cui – secondo l'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità – si è verificato il pregiudizio o, in subordine, in uno degli altri ambiti territoriali secondo le preferenze espresse nella propria domanda di mobilità

- in subordine, in caso di mancato accoglimento del motivo sub 1), assegnare la ricorrente all'ambito territoriale Campania 0013 ( in cui è stata illegittimamente scavalcata da partecipante alla fase D dei trasferimenti).

- in ogni caso condannare l'amministrazione convenuta al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la permanenza e/o movimentazione della ricorrente nell'ambito Campania 0021 o, in subordine, negli ambiti delle provincie viciniori per come richiesto nella domanda di mobilità;

- in ogni caso, condannare il MIUR e/o gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

*Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e /o indeterminabile e che, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del DPR 115/2002 e succ. modificazioni e/o integrazioni è pari ad Euro 259,00.*

Si produce:

1. Contratto individuale di lavoro;
2. Copia CCNI mobilità 2016/2017 dell'8.04.2016
3. Copia O.M. n. 241/2016 dell'8.04.2016;
4. Copia mail MIUR del 13.08.2016 notifica assegnazione Ambito Liguria 004;
5. Copia mail MIUR del 31.08.2016 notifica assegnazione sede scolastica in Chiavari (GE)



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: avv. Gabriele Trossarello sito in Chiavari (GE), Via Ninio Bixio 34*

6. Copia domanda di mobilità assegnazione ambito nazionale;
7. Riepilogo trasferimenti scuola II grado per l'anno scolastico 2016/2017 nella Regione Campania;
8. Copia istanza conciliazione del 26.08.2016;
9. Autocertificazione Stato di famiglia;
10. Verbale Commissione medico legale dell'11.05.11 di Spatuzzi Simona;
11. Verbale Commissione medico legale del 17/09/2014;
12. Verbale Commissione medico legale del 15.09.2015;
13. Verbale Commissione medico legale del 7/09/2016 di Spatuzzi Simona;
14. Verbale Commissione medico legale del 7/09/2016 per sostegno scolastico;
15. Certificato ASL SA1 – Dipartimento di Salute Mentale del 13.07.2015;
16. Certificati Terapia farmacologica;
17. Referto P.S. ASL SA 1 - Presidio Ospedaliero di Cava de' Tirreni del 26.03.2017;
18. Certificato ASL SA 1 – Dipartimento di Salute Mentale del 28.03.2017;
19. Attestato di servizio del coniuge, Spatuzzi Vincenzo;
20. Ordinanza Tribunale di Vercelli.
21. Copia Bollettino Trasferimenti a.s. 2016/2017 provincia Salerno

I documenti verranno inviati con più buste telematiche .

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione.

Salvis juribus

Rossano – Genova, lì 10.04.2017

Avv. Adele Ambrosio

